

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI

DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI PER UN PERIODO DI 36 MESI -

19PRO004 CUC FVG

TRA

- la dott.ssa Antonia Mazzotta, domiciliata per la carica presso la Centrale Unica di Committenza regionale (di seguito CUC per brevità), con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto della CUC, soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia istituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 455 della Legge 296/2006 e della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 articoli da 43 a 55, C.F. 80014930327, P. IVA 00526040324, in qualità di Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza e Provveditorato, giusta DGR 1297 del 25/08/2023

E

- il Sig. Luca Torchi, interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della “Biotronik Italia SpA”, con sede in Cologno Monzese (MI), Via A. Volta n. 16, C.F. 09699320017/P.I. 09699320017 come risulta da dichiarazione rilasciata in copia conforme all’originale, conservata agli atti dell’ARCS (di seguito, Fornitore).

PREMESSO

- che per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (di seguito EGAS), di cui all’art. 7 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di coordinamento per la salute (di seguito ARCS);

- che l’art. 4 della L.R. n. 27/2018, prevede che l’ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale e

acquisti di beni e servizi per conto della Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;

- che l'ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'EGAS che è stato contestualmente soppresso;

- che nel quadro della Convenzione s'intendono per:

- **CUC**: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE, soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- **ARCS**: l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Sanità, così come istituita dalla L. R. n. 27/2018;

- **Fornitore**: operatore economico che, a seguito della partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, ha presentato offerta ed è stato individuato, sulla base dell'applicazione dei criteri di selezione indicati dal D.Lgs. 50/2016 e dagli atti di gara, quale aggiudicatario della fornitura di beni/servizi;

- **Convenzione**: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;

- **Contratto derivato** (singolo contratto): accordo con il quale le Aziende del SSR, attraverso le Unità Ordinanti, esplicano la loro facoltà di aderire alla Convenzione, qualora sussista la necessità di approvvigionamento in relazione al servizio/fornitura oggetto della Convenzione medesima e sulla base dei propri fabbisogni, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;

- **Ordine**: l'acquisto di beni e/o servizi avverrà da parte dell'Unità

Ordinante tramite l'Ordine, ovvero un'offerta d'acquisto che potrà essere relativa a quantità determinate - singolo ordinativo - oppure potrà esplicarsi in base ad un programma-abbonamento concordato con le Aziende del SSR.

• che Gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire alla presente convenzione sono:

• ARCS: l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute;

• IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste;

• IRCCS "Centro di riferimento oncologico" di Aviano;

• Azienda sanitaria Friuli Occidentale - AS FO (ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - AAS.5);

• Azienda Sanitaria universitaria Giuliano Isontina - ASU GI (ex Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste - ASUI.TS - e parte dell'ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - AAS.2 - relativamente alle strutture operanti nell'ambito del distretto alto isontino e del distretto basso isontino ed alle sedi ospedaliere di Gorizia e Monfalcone);

• Azienda Sanitaria universitaria Friuli Centrale - ASU FC (ex Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine - ASUI.UD -, parte dell'ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - AAS.2 - relativamente alle strutture operanti nell'ambito del distretto est e del distretto ovest ed alle sedi ospedaliere di Latisana e di Palmanova, nonché ex Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" - AAS.3);

• che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 738/2022 del 09/12/2022 si è provveduto ad indire la gara a procedura aperta per la stipula di una

convenzione per l'affidamento della fornitura, per conto della CUC FVG, di DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI per un periodo di 36 mesi - ID19PRO004 e che con la determinazione su citata, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti:

“Disciplinare di gara”;

“Schema di Accordo Quadro”;

“Capitolato tecnico”;

• che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 344 del 01/06/2023, è stato disposto di aggiudicare tra l'altro i lotti riportati in tabella, per un importo complessivo presunto pari ad € 14.887.060,00 IVA esclusa ed è stato disposto l'affidamento della fornitura in via definitiva con riserva di efficacia a favore del Fornitore alle condizioni di seguito riportate:

CIG	LOTTO	IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO
9494005CC3	1	€ 700.000,00
9494006D96	2	€ 1.074.600,00
9494007E69	3	€ 2.216.330,00
9494008F3C	4	€ 3.344.580,00
9494009014	5	€ 3.605.300,00
94940100E7	6	€ 3.946.250,00

• che il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto della presente Convenzione/Accordo Quadro ed eseguire gli **Ordini** alle condizioni, modalità e termini stabiliti dallo Schema di convenzione e Capitolato Tecnico, allegati alla procedura;

• che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione/Accordo Quadro che anche se non

materialmente allegati al presente atto, ne fanno parte integrante;

- che ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della presente Convenzione/Accordo Quadro, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva del Fornitore, conservato agli atti dell'Ente;

- che a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione/Accordo Quadro o previsti negli atti da questa richiamati, il Fornitore ha prestato, in conformità all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., apposita cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. 1995958, rilasciata da REVO INSURANCE SPA Agenzia di AUREA-GENOVA, per l'importo di € 744.353,00 (euro settecentoquarantaquattromilatrecentocinquantatre/00) emessa in data 09/06/2023;

- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;

- che il Fornitore è stato sottoposto alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, CUC si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione/Accordo Quadro e di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con eventuali risultanze;

- che in relazione ai rischi da interferenza l'Azienda del SSR, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, provvederà, se del caso, prima dell'emissione "Contratto derivato", a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;

- che ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136/2010 è stata presentata da parte del Fornitore la dichiarazione di esplicita assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, corredata dagli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

VISTI

Il Disciplinare di gara, lo Schema di Convenzione/Accordo Quadro, il Capitolato tecnico e relativi allegati, conservati agli atti dell'ARCS e qui integralmente richiamati;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - (Valore delle premesse)

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati, i quali sono conservati agli atti dell'ARCS e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.

Art. 2 - (Oggetto)

La Convenzione/Accordo Quadro disciplina l'affidamento della fornitura di DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI - ID19PRO004 CUC FVG.

La denominazione dei singoli Enti/Aziende del SSR e i fabbisogni presunti sono specificati nel file "Allegato al Capitolato Tecnico" di gara.

La fornitura di che trattasi è articolata in LOTTI, specificati nel file "Allegato al Capitolato Tecnico" di gara, corrispondenti ai prodotti posti in gara nelle

quantità e con i requisiti prescritti.

Nel medesimo file "Allegato al Capitolato Tecnico" di gara sono altresì indicati i prezzi base fissati quale soglia massima per ciascun lotto.

Con la Convenzione/Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende aderenti a fornire tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica proposta in sede di gara, nella misura richiesta dalle Aziende stesse mediante l'invio dei Contratti derivati (vedere "Allegato A"), il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari ad euro 14.887.060,00 della convenzione - come specificato nella tabella sotto riportata, IVA esclusa - nei termini di durata indicata all'art. 5.

CIG	LOTTO	IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO
9494005CC3	1	€ 700.000,00
9494006D96	2	€ 1.074.600,00
9494007E69	3	€ 2.216.330,00
9494008F3C	4	€ 3.344.580,00
9494009014	5	€ 3.605.300,00
94940100E7	6	€ 3.946.250,00

Art.3(Titolare della procedura e soggetti contraenti)

Con il Fornitore di ciascun singolo Lotto, la CUC istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 455 della legge 296/2006, per conto delle Aziende del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipula la Convenzione/Accordo Quadro, con la quale verrà regolamentata la fornitura in oggetto, nei limiti dell'importo citato in premessa.

I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del SSR interessate ed il Fornitore attraverso l'emissione dei "Contratti derivati" (vedere allegato "F").

Le Aziende del SSR potranno utilizzare la Convenzione/Accordo Quadro mediante i “Contratti derivati”, sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa e inviati al Fornitore.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione/Accordo Quadro, i singoli contratti con le Aziende del SSR si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei “Contratti derivati”.

Con la stipula della Convenzione/Accordo Quadro, il Fornitore è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i “Contratti derivati” emessi dalle Aziende del SSR che utilizzeranno la Convenzione/Accordo Quadro medesima sino a concorrenza dell’importo massimo di aggiudicazione previsto.

Il predetto importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per la CUC e per le Aziende del SSR che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di “Contratti derivati” inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltro, dei predetti importi massimi stabiliti per ciascun singolo Lotto, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che le Aziende del SSR, hanno l’obbligo di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dalla CUC per tramite di ARCS solo a seguito della valutazione della necessità di acquisire la fornitura.

Gli effettivi importi saranno determinati, sino a concorrenza dell’importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, in base ai “Contratti derivati” deliberati dalle Aziende del SSR che utilizzeranno la Convenzione/Accordo Quadro.

La Convenzione/Accordo Quadro relativa a ciascun singolo Lotto non è fonte di alcuna obbligazione per la CUC nei confronti del Fornitore, salvo quelle

espressamente previste, contenendo la Convenzione/Accordo Quadro stessa le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dalle singole Aziende del SSR contraenti con l'emissione dei "Contratti derivati".

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione/Accordo Quadro, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei "Contratti derivati", si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici degli Enti del SSR e/o presso il Magazzino Centralizzato dell'ARCS.

La Convenzione/Accordo Quadro detta le condizioni generali del contratto derivato concluso tra l'Azienda del SSR e il Fornitore.

Art. 4 - (Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi)

I dati di consumo indicati nel Capitolato tecnico/atti di gara sono stati calcolati in base all'andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche alle modifiche negli assetti organizzativi delle singole Aziende del SSR interessate.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione/Accordo quadro, sia in esaurimento l'importo massimo indicato per ciascun Lotto, la CUC, per il tramite di ARCS, potrà richiedere al Fornitore di ciascun Lotto un'estensione contrattuale nella misura prevista dagli atti di gara.

Le Aziende del SSR hanno la facoltà di richiedere, in relazione ai “Contratti derivati” emessi, un aumento o una diminuzione dell’ammontare degli stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti. Le variazioni in aumento degli importi dei “Contratti derivati” potranno essere disposte dalle Aziende del SSR stesse, ed il Fornitore sarà obbligato ad eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l’importo massimo, anche incrementato, previsto per ciascun Lotto indicato nella relativa Convenzione/Accordo Quadro.

La riduzione apportata agli importi indicati nei “Contratti derivati” comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati per ciascun Lotto. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell’importo massimo spendibile stabilito in Convenzione/Accordo Quadro.

Nel caso di esaurimento dei quantitativi previsti dalla Convenzione/Accordo Quadro, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso nell’ambito dell’accordo di Convenzione/Accordo Quadro e dovrà essere tassativamente segnalato all’ARCS da parte del Fornitore. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con la CUC, per il tramite di ARCS.

Qualora nel corso di validità della Convenzione/Accordo Quadro il Fornitore introduca in commercio:

- nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità (aggiornamenti tecnologici);

- un ampliamento della gamma di misure/calibri dei prodotti oggetto della fornitura;

potrà inoltrare una proposta formale via PEC all'ARCS (SS Gestione servizi logistico alberghieri), alle medesime condizioni negoziali, in affiancamento e/o sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, corredata dalla documentazione tecnica relativa ai nuovi prodotti proposti.

Solo a seguito della positiva conclusione del procedimento di verifica di equivalenza e conseguente autorizzazione di ARCS il Fornitore potrà consegnare la nuova merce proposta. Eventuali consegne difformi dai prodotti aggiudicati in sede di gara, non preventivamente autorizzate dall'ARCS, saranno oggetto di reso e comporteranno l'applicazione delle penali ai sensi dell'art. 9 della presente Convenzione/Accordo Quadro.

Eventuali modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D.Lgs 50/2016. Per quanto riguarda la revisione dei prezzi, fermo restando che per tutto il primo anno di durata contrattuale i prezzi praticati dal Fornitore resteranno fissi ed invariati, si rimanda a quanto eventualmente previsto in Capitolato tecnico.

Eventuali revisioni dei prezzi avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell'ARCS, della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 5 - (Durata della fornitura)

La Convenzione/Accordo Quadro stipulata con il Fornitore aggiudicatario di ciascun singolo Lotto ha durata 24 mesi dalla data della sua attivazione.

La Convenzione/Accordo Quadro si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il

Lotto di riferimento.

Le Aziende del SSR potranno aderire alla Convenzione/Accordo Quadro mediante “Contratti derivati” nel periodo di tempo di validità della Convenzione/Accordo Quadro stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza della Convenzione/Accordo Quadro.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016, la Convenzione/Accordo Quadro, alla scadenza, su richiesta dell’ARCS, potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di 12 mesi alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

In attesa della definizione di una nuova Convenzione/Accordo Quadro, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare, qualora richiesto dall’ARCS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.

Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.Lgs 50/2016.

Le aziende potranno recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzativa rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.

Art. 6 - (Determinazione del prezzo)

Tutti i prezzi, indicati nell’offerta dal Fornitore aggiudicatario, si intendono

comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

Qualora il Fornitore offrisse lo stesso prodotto in più lotti di gara dovrà obbligatoriamente mantenere la stessa quotazione.

Ove pertinente, il prezzo offerto non potrà superare il prezzo massimo applicabile alle strutture pubbliche sanitarie previsto dalla normativa in materia e ai prezzi massimi ANAC. Nel caso in cui il prezzo risultasse superiore al prezzo di riferimento il concorrente sarà tenuto ad adeguare il prezzo offerto a quello di riferimento.

Art. 7 - (Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi del Fornitore)

Le consegne franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di 10 giorni lavorativi, salvo casi di urgenza, dalla data di ricezione dell'Ordine che sarà emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un programma-abbonamento concordato tra il Servizio/Ufficio competente della singola Azienda del servizio sanitario regionale e il Fornitore, con esclusione di consegne in blocco. In caso di urgenza la tempistica della consegna verrà indicata dall'Azienda del SSR.

Salvo diverse disposizioni stabilite dal Capitolato Tecnico, gli ordini non devono essere vincolati da minimo d'ordine o imputazione di spese di trasporto.

E' fatto obbligo al Fornitore, che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio/Ufficio competente della singola Azienda che ha inviato l'Ordine, entro il 2° giorno dal ricevimento dell'ordine, a mezzo PEC e concordare con il Servizio/Ufficio competente della singola Azienda stesso i tempi di consegna.

Il Fornitore dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in

oggetto alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione/Accordo Quadro.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

I prodotti oggetto della fornitura, al momento della consegna, dovranno avere un periodo di utilizzazione residuo non inferiore ai 2/3 del periodo di validità.

La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata nel formato finale di pallets europeo il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra (anche "in seconda", ossia un pallet sopra l'altro purchè ciascuno rispetti il vincolo h120). Tali consegne dovranno quindi essere effettuate su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm.

Il Fornitore dovrà garantire l'effettuazione della prenotazione telefonica dello slot di scarico presso il Magazzino centralizzato al momento del ricevimento dell'ordine da parte di ARCS e di rispetto tassativo della prenotazione concordata con i referenti del Magazzino stesso.

Il Fornitore dovrà inoltre garantire la disponibilità di un sistema di emissione di conferme d'ordine via email che preveda, a fronte di ogni ordine ricevuto da ARCS, l'invio di un documento di conferma di ricezione con indicazione dei tempi di consegna previsti per ciascuna linea d'ordine.

Nel caso di **temporanea indisponibilità di prodotti per cause di forza maggiore** (come indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato, sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione, quali esempi meramente indicativi), il Fornitore dovrà comunicare all'ARCS, che riceverà la comunicazione per conto di CUC, la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali Ordini indicando chiaramente la denominazione del prodotto, il periodo di

indisponibilità previsto, la causa di indisponibilità. Tale comunicazione dovrà essere effettuata a cura del Fornitore non appena venuto a conoscenza della problematica.

Per sopperire alla carenza temporanea, il Fornitore dovrà proporre un prodotto alternativo (qualora esistente) al medesimo prezzo di quello carente; tale proposta verrà valutata dalla CUC, per il tramite di ARCS, o dal Servizio/Ufficio competente della singola Azienda. Non verranno accettate consegne di prodotti alternativi non previamente autorizzati.

In caso di mancata tempestiva comunicazione verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 9, nei casi in cui non ricorrano i presupposti previsti dall'art. 8.

ARCS e/o le Aziende del SSR si riservano la possibilità di respingere le forniture a fronte di imballaggi e modalità di allestimento dei pallets che non rispettino tali condizioni o che possano comportare rischi per la sicurezza dei lavoratori e/o danneggiamento del materiale.

Art. 8 - (Clausola risolutiva espressa e recesso)

Risoluzione e recesso del contratto

La singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e la CUC per la Convenzione stipulata potranno procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c.

alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese del Fornitore inadempiente, la continuità della fornitura, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui alla presente Convenzione;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Fornitore della fornitura in argomento;
- c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della

fornitura, stabiliti dal Capitolato/atti di gara o concordati con l'Azienda del SSR;

d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;

e) cessione totale o parziale del contratto;

f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;

g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165";

h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;

i) nei casi di cui all'art. 108, co. 2 del D.Lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dall'ARCS e/o dall'Azienda del SSR.

La CUC e le Aziende del SSR, per quanto di rispettiva competenza, anche in questi casi si riservano comunque, dopo 15 giorni dalla contestazione formale nei confronti del Fornitore (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate) e senza che il Fornitore abbia correttamente adempiuto, di procedere alla risoluzione del contratto.

La CUC e le Aziende del SSR, per quanto di rispettiva competenza, si riservano, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'operatore economico che segue in graduatoria, risultato secondo migliore offerente nella gara in

oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al Fornitore inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al Fornitore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà il Fornitore inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analogha procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del Fornitore senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per la CUC di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altro operatore economico. È facoltà della CUC e delle Aziende del SSR, per quanto di rispettiva competenza, di **recedere**, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal vincolo contrattuale, previo preavviso scritto entro 30 giorni:

- nel caso di nuovi assetti tecnico-organizzativi rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata;

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tali casi al Fornitore spetterà il solo corrispettivo delle forniture già effettuate, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

In particolare e nello specifico, la CUC potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, **recedere**, in tutto o in parte dal vincolo contrattuale, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili Convenzioni di beni equivalenti a quelli oggetto della presente Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

Art. 9 - (Clausola penale)

L'Azienda del SSR, responsabile dell'esecuzione del contratto, quando il Fornitore effettua, **in ritardo** sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all'Azienda, applicherà le seguenti penalità, che comunque non potranno superare il 10% del valore del contratto, IVA esclusa:

- ritardata consegna e/o sostituzione del prodotto, in tutto o in parte, entro i termini di cui all'art. 7 (nei casi in cui non ricorrano i presupposti previsti dall'art. 8): addebito della penale nella misura di 0,10% del valore totale dell'Ordine per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato. In caso di consegna e/o sostituzione parziale verrà addebitata una penale nella misura di 0,10% del valore della merce non ancora consegnata/sostituita.

In ogni caso l'Amministrazione contraente potrà rivolgersi ad altro Fornitore addebitando al Fornitore inadempiente anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivare.

Nelle ipotesi di inadempimento diverse dal ritardo nella consegna e/o nella sostituzione, è prevista l'applicazione delle seguenti penali:

- mancata consegna e/o sostituzione del prodotto (nei casi in cui non ricorrano i presupposti previsti dall'art. 8): la penale ammonterà al valore dell'Ordine/parte di Ordine non consegnato/sostituito. In questo caso l'Amministrazione contraente potrà rivolgersi ad altro Fornitore addebitando al Fornitore inadempiente anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle; in caso di non conforme mantenimento della catena del freddo e della conservazione/confezionamento del prodotto, potrà essere applicata una penale di valore pari a quello dell'Ordine/parte dell'Ordine per il quale non sono state rispettate le prescrizioni previste, contestualmente all'eventuale non accettazione del prodotto;

- addebito della penale nella misura di 1% del valore dell'affidamento della fornitura dello specifico lotto, per mancata comunicazione della temporanea indisponibilità del prodotto per cause di forza maggiore di cui all'art. 7 nei casi in cui non ricorrano già i presupposti previsti dall'art. 8;

- addebito della penale nella misura di 1% del valore dell'affidamento della fornitura dello specifico lotto, per la consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con il Fornitore, secondo le seguenti modalità:

- l'Azienda del SSR segnala via PEC l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando il Fornitore, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;

• il Fornitore ha facoltà di fornire, entro dieci giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;

• nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in il Fornitore non provveda in termini all'adempimento eventualmente intimatogli, l'Azienda del SSR comunicherà entro i quindici giorni successivi al Fornitore le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale, dandone notizia ad Arcs, che la riceverà per conto di CUC.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte delle singole Aziende del SSR scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude la risarcibilità, in favore di CUC/Azienda del SSR, degli ulteriori danni eventualmente subiti.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al Fornitore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'Azienda del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, la CUC si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

Art. 10 - (Garanzia e responsabilità della fornitura)

I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte del Fornitore.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 11, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate

nel Capitolato d'oneri/tecnico/atti di gara, il Fornitore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento comporterà l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'art. 9 della Convenzione/Accordo Quadro, nonché la risoluzione del contratto - in caso di gravi violazioni - ai sensi dell'art. 8 della Convenzione/Accordo Quadro.

Si rimanda integralmente al Capitolato tecnico per quel che concerne le modalità di garanzia ed assistenza tecnica.

Art. 11 - (Controllo di quantità e qualità)

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati delle Aziende del SSR, e/o del Magazzino Centralizzato dell'ARCS.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il Fornitore di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

La singola Azienda del servizio sanitario regionale, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico del Fornitore qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Tecnico/atti di gara.

Si rimanda integralmente al Capitolato tecnico per quel che concerne le modalità di consegna, installazione e collaudo.

Art. 12 - (Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto)

Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.Lgs. 50/2016).

È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare dovrà essere comunicato ad ARCS (PEC: arcs@certsanita.fvg.it)

quanto di seguito indicato:

- in caso subentro nel contratto a seguito di **modifiche giuridiche soggettive** (previste all'art. 106 D.Lgs. 50/2016) il Fornitore dovrà darne comunicazione tempestiva entro 5 (cinque) giorni ad ARCS, per conto della CUC, allegando alla comunicazione:

- copia dell'atto notarile o atto equipollente attestante l'avvenuta modifica;
- indicazione puntuale dei contratti stipulati con CUC ed ancora in corso di esecuzione rientranti nella modifica (estremi della gara e numero lotto di gara oggetto del passaggio).

In questi casi la CUC procederà alla stipula della Convenzione/Accordo Quadro con il fornitore subentrante, alle medesime condizioni stabilite in gara, ferme restando le verifiche sui requisiti di ordine generale dello stesso.

Potrà eccezionalmente venire autorizzata da parte dell'Azienda del SSR, in caso di urgenza, la consegna di prodotti dal fornitore subentrante per i casi di cui sopra, prima del perfezionamento degli atti di modifica contrattuale e delle verifiche di legge, fermo restando che l'Azienda del SSR, si riserva la facoltà di rivalersi sui crediti esigibili dal fornitore subentrante in caso di carenza in capo allo stesso dei prescritti requisiti.

Cessione del credito

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente alle Aziende del SSR debtrici (art. 106 comma 13 D.Lgs 50/2016).

Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 13 - (Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione)

La CUC in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Fornitore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art. 110 comma 3 D.Lgs. 50/2016.

È fatto salvo il diritto della CUC e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

Art. 14 - (Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013).

Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate a ARCS o alle Aziende/Enti del SSR che hanno emesso il "Contratto derivato".

Sia ARCS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

Art. 15 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori del Fornitore e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 16 - (Trattamento dei dati)

Con la sottoscrizione della presente Convenzione/Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della

Convenzione stessa, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione/Accordo Quadro.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'ARCS acquisire il previsto consenso.

Art. 17 - (Controversie)

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la CUC, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le diverse Aziende/Enti del SSR è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singola Azienda/Ente del SSR interessata.

Art. 18 - (Informativa sul trattamento dei dati)

Gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE

679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati alle singole Aziende del SSR aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

Art. 19 - (Spese contrattuali)

La convenzione/Accordo Quadro verrà stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 con firma digitale.

Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore.

L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico delle singole Aziende del SSR, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 20 - (Rinvio ad altre norme)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione/Accordo Quadro, si richiamano le norme riportate nel bando, nelle Norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato d'Oneri/Tecnico/atti di gara, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

Art. 21 - (Reportistica e monitoraggio della Convenzione/Accordo Quadro)

Il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione/Accordo Quadro, con le modalità e termini sotto indicati.

Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell'ARCS/Azienda del

SSR), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'ARCS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato "G").

Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica: arcs@certsanita.fvg.it con oggetto: "report convenzione gara ID_____".

I trimestre = dati gennaio > marzo

II trimestre = dati aprile > giugno

II trimestre = dati luglio > settembre

III trimestre = dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi della convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione/Accordo Quadro, il Fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente all'ARCS, per conto di CUC.

Art. 22 - (Clausola finale)

La Convenzione/Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione/Accordo Quadro o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione/Accordo Quadro o dei singoli "Contratti derivati" (o di parte di

essi) da parte della CUC e/o delle Aziende del SSR, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Art. 23 - (Clausola Pantouflage)

Il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal co. 1.

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2014, n. 03/Pres, quali parti integranti del contratto, ancorché non

materialmente allegati.

In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

Il Fornitore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1.

La CUC e le Aziende del SSR, per quanto di rispettiva competenza, hanno la facoltà di risolvere il vincolo contrattuale in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.

Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia è accessibile al link: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/GEN/amministrazione-trasparente>.

Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'Allegato 1 "Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione/Accordo Quadro per l'affidamento FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI per un periodo di 36 mesi - ID19PRO004 CUC FVG per le Aziende del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia", parte integrante e sostanziale della presente Convenzione/Accordo Quadro.

Il presente atto consta di n. 29 facciate complete e fin qui della seconda riga della trentesima facciata.

Per Centrale Unica di Committenza regionale

Dott.ssa Antonia Mazzotta

firmato digitalmente

Per Biotronik Italia SpA

Sig. Luca Torchi

firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

